

CONCLUSIONI

Il quesito che ha guidato la presente ricerca mirava a mettere in discussione la rilevanza della teoria della guerra giusta nell'attuale contesto della sicurezza. Di fronte ad un apparato concettuale maturato nel corso dei secoli – come si è avuto modo di osservare nel primo capitolo – l'evoluzione più recente del *warfare* ha costituito tanto una sfida quanto un'opportunità per rendere più cogente ed empiricamente rilevante la dottrina in esame. La risposta a cui si è giunti è triplice: in primo luogo, rispetto al passato la teoria della guerra giusta può oggi vantare una funzione concreta nel motivare un tipo particolare e sempre più frequente di conflitto, ossia l'intervento umanitario. In secondo luogo, la letteratura più recente, nel mettere in luce le potenzialità e l'attualità della teoria della guerra giusta, ha anche evidenziato la necessità di emendarne alcuni aspetti e colmarne le lacune, in particolar modo per quanto concerne la fase post-conflittuale. Infine, si è dimostrato che, mentre in passato la teoria della guerra giusta ha costituito il fondamento del diritto internazionale della guerra, oggi sembra si stia aprendo una frattura tra le due discipline, poiché per quanto concerne il momento post-bellico, la teoria della guerra giusta sta proponendo dei criteri etici che il diritto non ha ancora formalizzato in uno *ius post-bellum*.

Per argomentare questa tesi, si è proceduto inizialmente con l'illustrare le caratteristiche che contraddistinguono un approccio morale allo studio della guerra, quale la tradizione della guerra giusta, da altre tradizioni teoriche quali realismo, militarismo e pacifismo. In particolare, in relazione alla guerra giusta si è sottolineato come tale dottrina non sia solo un modo di valutare e regolare l'uso

della forza, ma rappresenta un modello che dovrebbe guidare la condotta di uno Stato. Per sua stessa natura, infatti, l'approccio della guerra giusta all'etica dell'uso della forza è inevitabilmente legata alle sfere politiche e militari. Intesa in questo senso ampio, lo scopo di tale approccio è sì un'analisi morale, ma è definita da tre livelli che rappresentano la sfera politica nel suo complesso e che possono essere individuati nelle necessità del Governo di uno Stato, le necessità dei responsabili del comando militare, e quelle dell'agente morale individuale. Si è quindi poi posta l'attenzione su quali siano i criteri che compongono i due tradizionali pilastri sui quali si fonda la teoria classica della guerra giusta, vale a dire lo *ius ad bellum* – le condizioni sulla base delle quali è possibile dichiarare una guerra – e lo *ius in bello* – le norme che devono essere rispettate nella condotta della guerra. Inoltre, si è cercato di fare un sintetico *excursus* dei contributi teorici più rilevanti nell'ambito della teoria classica della guerra giusta al fine di evidenziare quale sia stato il percorso filosofico che ha portato alla costruzione normativa della teoria della guerra giusta. In particolare, ci si è soffermati sul contributo di Michael Walzer, che rappresenta sicuramente il punto di riferimento per le considerazioni di tipo morale sui conflitti del ventesimo secolo.

Si è poi fornita una rapida panoramica dei rapporti tra diritto ed etica in relazione all'uso della forza e, in particolare, di come le due discipline siano evolute contestualmente all'evoluzione del *warfare*. Più in dettaglio, si è visto come il diritto internazionale regola lo *ius ad bellum* e lo *ius in bello*, soffermandosi sulla Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale umanitario. Inoltre, si è discusso quali siano le sfide che le nuove guerre, in particolare conflitti asimmetrici e interventi umanitari, pongono sia al diritto internazionale sia alla teoria della guerra giusta, evidenziando come la teoria della guerra giusta sia ancora un approccio valido e attuale per valutare gli aspetti normativi dell'uso della forza. Tra le sfide poste dai nuovi tipi di guerra, ci si è concentrati in particolare su due aspetti che riguardano lo *ius ad bellum*, vale a dire i principi di autorità legittima e quello di giusta causa. Si è dimostrato quindi che, per quanto riguarda il principio di autorità legittima, nel caso di interventi per cause umanitarie, vale a dire interventi decisi per porre termine a gravi violazioni

dei diritti umani, l'intervento è legittimo anche quando non è il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ad autorizzarlo. In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di giusta causa, si è analizzata l'aderenza o meno a questo principio della dottrina della guerra preventiva formulata dall'amministrazione americana nel 2002, dimostrando come non solo non ci sia conformità, ma i rischi di una legittimazione degli interventi preventivi potrebbero minare la stabilità e la sicurezza internazionale.

Nel terzo capitolo, inoltre, si è cercato di formalizzare quello che dovrebbe essere il terzo pilastro della dottrina della guerra giusta, vale a dire lo *ius post bellum*. Negli ultimi anni si è sviluppata una crescente attenzione agli aspetti normativi che dovrebbero caratterizzare la fine di un conflitto. Se fino ad ora i principali contributi teorici si sono limitati all'aspetto più strettamente legato alla giustizia post-conflittuale, legata quindi a riparazioni e tribunali di guerra, la prassi degli ultimi conflitti e il coinvolgimento degli Stati nei processi di *nation-building* in aree post-conflittuali mostrano la necessità di ripensare anche da un punto di vista teorico alle caratteristiche e agli aspetti normativi cui tali interventi devono rispondere. Si è cercato, quindi, di delineare le caratteristiche che dovrebbe assumere lo *ius post bellum*. In particolare, si è dimostrato come tanto la giurisprudenza internazionale quanto i pochi contributi allo *ius post bellum* siano inadeguati a rispondere alle esigenze dei nuovi conflitti e, in particolare, a quelle degli interventi umanitari. Partendo dai recenti dibattiti sui conflitti umanitari, si è innanzitutto dimostrato che la "responsabilità all'intervento" implica una "responsabilità alla ricostruzione" politica, economica e istituzionale e che tale responsabilità emerge nei casi in cui ci si trovi d'avanti a quella che è stata definita una "società problematica". Inoltre si è evidenziato che gli interventi postbellici devono rispondere a dei criteri precisi, *in primis* il multilateralismo. Infine, si è avanzata l'ipotesi, basata sulla tradizione della guerra giusta, che una fase post-conflittuale che rispetti i criteri dello *ius post bellum* possa legittimare moralmente conflitti che nella loro fase iniziale non rientravano nei criteri stabiliti per lo *ius ad bellum*.

Infine, nell'analisi empirica, sono stati discussi i tre casi più rilevanti (e analiticamente interessanti) degli ultimi quindici anni: la guerra del Golfo, l'intervento in Kosovo e la seconda guerra contro l'Iraq che ha portato alla rimozione del regime di Saddam Hussein. Come rilevato nel corso della trattazione, nel valutare la conformità di un conflitto in base ai criteri della guerra giusta è sempre opportuno ricordare che difficilmente la realtà potrà conformarsi ai requisiti imposti dall'etica. Discutendo di guerra giusta, insomma, si dovrebbe ricordare che si tratta di un idealtipo, ovvero di una costruzione teorica utile per comprendere e valutare la realtà, ma che ad essa non può sostituirsi. Da una parte, infatti, la realtà sul campo spesso risulta troppo complicata per permettere ai decisori politici – anche qualora siano motivati dalle migliori intenzioni – di rispettare pienamente i criteri che guidano l'azione etica. Dall'altra, la comprensione delle reali intenzioni degli attori, uno dei principali criteri di valutazione, risulta sempre difficile. L'utilità della teoria della guerra giusta, quindi, non risiede tanto nella capacità di discernere tra guerre giuste e ingiuste, quanto nel misurare il maggior/minor grado di vicinanza di un dato conflitto al tipo ideale di guerra giusta.

Sulla base delle valutazioni compiute nel corso del capitolo sui tre conflitti considerati, si possono trarre alcune valutazioni conclusive. Se dal punto di vista dello *ius in bello* – e quindi del diritto umanitario internazionale – i tre conflitti esaminati rientrano nei criteri di discriminazione e proporzionalità, almeno dal punto di vista delle intenzioni delle forze militari che hanno dato avvio ai conflitti, un discorso diverso riguarda l'aderenza di questi tre conflitti ai criteri dello *ius ad bellum* e al diritto internazionale vigente. Nella Tabella 3 è sintetizzata l'aderenza o meno dei tre conflitti ai criteri dello *ius ad bellum* secondo la teoria classica della guerra giusta; nella Tabella 4, invece, è presente una sintetica valutazione delle tre guerre in base al diritto internazionale e alla teoria classica della guerra giusta.

<i>Ius ad bellum:</i>	Iraq (1991)	Kosovo (1999)	Iraq (2003)
Giusta causa	SI	SI	NO
Autorità legittima	SI	NO	NO
Giusta intenzione	SI	SI	NO
Proporzionalità	SI	SI	SI
Ultima risorsa	---	---	NO
Ragionevole speranza di successo	SI	---	---

Tabella 3: Aderenza ai criteri dello *ius ad bellum*

Interventi	Diritto internazionale	Teoria della guerra giusta
Iraq (1991)	Legittimo	Giusto
Kosovo (1999)	Non legittimo	Giusto
Iraq (2003)	Non legittimo	Ingiusto

Tabella 4: Valutazione dei conflitti dal punto di vista giuridico e morale

Quanto emerge da questa sintesi è che tra i tre conflitti considerati solo il primo conflitto in Iraq può essere considerato una guerra giusta, perché dichiarata da un'autorità legittima (Risoluzione ONU), per una giusta causa (difendere il Kuwait dall'invasione irakena) e con la giusta intenzione (ripristinare lo *status quo ante bellum*). Inoltre, anche dal punto di vista giuridico tale conflitto si presenta come legittimo, proprio perché in possesso di giusta causa e autorità legittima.

Un discorso diverso riguarda gli altri due interventi militari. Sulla base della teoria classica della guerra giusta, tali conflitti si configurano entrambi come

delle guerre tanto ingiuste quanto illegittime. Ciononostante, alla luce delle considerazioni fatte nella prima parte del lavoro sugli interventi umanitari e sullo *ius post bellum*, si possono trarre delle valutazioni diverse.

Per quanto riguarda il conflitto in Kosovo, la causa, la modalità del conflitto e lo scopo dell'intervento rispondono completamente ai criteri morali, mentre ciò che manca affinché possa essere considerato appieno un conflitto giusto è l'autorità legittima al momento dell'inizio delle azioni militari. Come abbiamo visto, nell'attuale sistema giuridico internazionale l'unica autorità in grado di legittimare un intervento militare è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, da un punto di vista morale, innanzitutto, se ci si rifà all'etica della responsabilità¹ gli Stati e le organizzazioni multilaterali conservano, se la causa dell'intervento è di natura umanitaria, la legittima autorità ad intervenire. Quello che quindi in questo caso rende l'intervento un conflitto giusto è da una parte la causa che ha portato ad intraprendere le azioni militari e, dall'altra, anche considerazioni che riguardano lo *ius post bellum*. Se, infatti, si sostiene che lo scopo ultimo di ogni guerra da un punto di vista morale deve essere la costruzione di una pace stabile e duratura, si può affermare che l'intervento in Kosovo abbia avuto successo. Al termine delle ostilità, infatti, non solo era stato portato a termine lo scopo principale dell'intervento, vale a dire le violazioni dei diritti umani nei confronti del popolo Kosovaro, ma la ricostruzione è avvenuta secondo i criteri individuati per la parte post-conflittuale, perché le potenze alleate, che avevano condotto l'intervento, si sono impegnate nella ricostruzione politica, istituzionale ed economica e, questo, è avvenuto appunto in modo multilaterale e nel rispetto delle esigenze e delle caratteristiche locali.

In conclusione quindi, la realizzazione di una situazione di stabilità nell'area che si constata a quasi un decennio dal conflitto può considerarsi come una giustificazione più che ragionevole all'intervento.

Per quanto riguarda il conflitto in Iraq del 2003, il discorso è molto più complesso e articolato. Innanzitutto va ribadito che tanto da un punto di vista giuridico quanto da un punto di vista morale, tale intervento non rispondeva, al

¹ Si veda Capitolo II, p. 85-86.

momento del suo inizio, né ai criteri di legittimità né tanto meno a quelli di moralità. Si è ampiamente discusso, infatti, come da un punto di vista morale un intervento preventivo del tipo americano non rientra tra i casi di giusto intervento². Inoltre, anche se successivamente è stato sottolineato dall'amministrazione Bush il valore umanitario dell'intervento, non ci sono basi sufficienti per far rientrare l'intervento tra quelli a carattere umanitario. L'ultima considerazione da fare riguarda, quindi, la fase post-conflittuale. A tal proposito, è necessario fare due tipi di valutazione: il primo riguarda l'aderenza delle intenzioni americane ai principi che regolano lo *ius post bellum* e il secondo il successo di tali intenzioni. Per quanto riguarda il primo aspetto, si può affermare con certezza che, nelle intenzioni delle potenze intervenute in Iraq, vi è stata corrispondenza rispetto alle necessità del periodo postbellico, innanzitutto perché vi è stata una volontà e un impegno nella ricostruzione di un paese che era stato distrutto dalle operazioni militari. In secondo luogo, perché la ricostruzione era intesa a toccare sia la struttura politico-istituzionale quanto quella economica. Infine, perché l'intervento e la presenza straniera in Iraq era multilaterale.

Resta quindi da chiedersi se questo sia sufficiente a giustificare moralmente questo conflitto. Allo stato attuale delle cose sembra piuttosto difficile affermare che l'Iraq possa, nel breve periodo, raggiungere stabilità e sicurezza. Infatti, per alcuni aspetti l'Iraq oggi appare più instabile e fonte di insicurezza per la regione rispetto al periodo precedente l'intervento. Si potrebbe, quindi, sostenere che al momento l'intervento del 2003 non risponda a nessuno dei criteri necessari affinché sia moralmente giustificabile. Tuttavia, se le forze multinazionali dovessero riuscire a completare l'operazione di *nation-building*, e grazie a tale sforzo l'Iraq acquistasse stabilità politica ed economica e sicurezza sia interna sia a livello regionale e internazionale, allora si potrebbe rivalutare la valenza di questo intervento, perché il risultato sarebbe uno Stato stabile e sicuro, in grado di garantire una pace giusta. In questo caso, infatti, non solo sarebbe rispettato lo scopo che un conflitto deve avere da una prospettiva di teoria della guerra giusta, ma si potrebbe rivalutare anche il criterio di giusta causa e quello di

² Si veda Capitolo II, pp. 86-88.

ultima risorsa, perché l'intervento armato risulterebbe l'unico mezzo per raggiungere quello che è lo scopo principale di qualsiasi guerra giusta, vale a dire una pace giusta e duratura.